

**CODICE CIVILE
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

ADDENDA NORMATIVA

Nella presente Addenda, sono riportate le sole disposizioni interessate dalle modifiche oggetto dei seguenti decreti:

- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149** (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150** (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);

CODICE CIVILE

R.D. 16 MARZO 1942, N. 262

145 ⁽¹⁾ **Intervento del giudice.**

[i] In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e ⁽²⁾ dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento ⁽²⁾.

[ii] Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza [144] o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia [41 att.] ⁽³⁾.

[iii] In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Le parole « per quanto opportuno » che seguivano le parole « dai coniugi e » sono state soppresse, e le parole « gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento » sono state sostituite alle parole « il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata » dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo del comma era il seguente: « Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza [144] o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia [41 att.] ».

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

156 ⁽¹⁾ **Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.**

[i] Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione [151²] il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548¹, 585¹].

[ii] L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

[iii] Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [438²].

[iv] Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale [1179] se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155] ⁽²⁾.

[v] [La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818] ⁽²⁾.

[vi] [In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto [148²] ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[vii] Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.].

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 37 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ I commi quarto, quinto e sesto sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

⁽³⁾ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dapprima con C. cost. 12 maggio 1983, n. 144 « nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati » e con C. cost. 19 gennaio 1987, n. 5 « nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi consensualmente separati »; successivamente, con C. cost. 6 luglio 1994, n. 278 « nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto » e, ancora, con C. cost. 19 luglio 1996, n. 258 « nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento ».

158⁽¹⁾ Separazione consensuale.

[i] La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [150³; 711 c.p.c.].

[ii] [Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40 l. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 18 febbraio 1988, n. 186 « nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. ».

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

250⁽¹⁾ Riconoscimento.

[i] Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente (2).

[ii] Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (3) non produce effetto senza il suo assenso [273²].

[iii] Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

[iv] Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 (4).

[v] Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età [284¹], salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (5).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 102 l. 19 maggio 1975, n. 151. V. art. 12 l. 1° dicembre 1970, n. 898. Per una declaratoria di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di una questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., v. C. cost. 11 marzo 2011, n. 83.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1² lett. a) l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo del comma era il seguente: « Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente ».

(3) Le parole « quattordici anni » sono state sostituite alle parole « sedici anni » dall'art. 1² lett. b) e c) l. n. 219, cit.

(4) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 1² lett. d) l. n. 219, cit., era il seguente: « Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 ».

(5) Le parole da «, salvo che il giudice » a « del figlio » sono state aggiunte dall'art. 1² lett. e) l. n. 219, cit.

316⁽¹⁾ Responsabilità genitoriale.

[i] Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione (2).

[ii] In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, (3) ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

[iii] Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio (4).

[iv] Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

[v] Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 138 l. 19 maggio 1975, n. 151, era il seguente: « Art. 316. (Esercizio della potestà dei genitori). – Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. – La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. – In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. – Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. – Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ».

(2) Le parole « e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3) Le parole «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, » sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4) Le parole « tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio » sono state sostituite alle parole « suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello ».

dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio » dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

316-bis ⁽¹⁾ **Concorso nel mantenimento.**

[i] I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

[ii] In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato ⁽²⁾, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

[iii] Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

[iv] L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ⁽³⁾.

[v] Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime ⁽⁴⁾ forme ⁽⁴⁾, la modificazione e la revoca del provvedimento.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 40¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87.

⁽²⁾ Le parole « o il giudice da lui designato » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

⁽³⁾ Le parole « che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie » sono state sostituite alle parole « relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili » dall'art. 1, comma 4, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

⁽⁴⁾ La parola « medesime » è stata aggiunta, e le parole « del processo ordinario » sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

320 ⁽¹⁾ **Rappresentanza e amministrazione.**

[i] I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale ⁽²⁾, rappresentano i figli nati e nati, fino alla maggiore età o all'emancipazione, ⁽³⁾ in tutti gli atti civili [1387] e ne amministrano i beni [165, 334, 465, 643]. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento [1380], possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

[ii] Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

[iii] I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare [471] o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudiziari relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare [45 att.; 747 c.p.c.].

[iv] I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

[v] L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare [38² att.; 208¹ trans.] ⁽²⁾.

[vi] Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale ⁽³⁾, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale ⁽⁴⁾, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale [394¹; 78² c.p.c.]. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ⁽⁴⁾, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 143 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo del comma era il seguente: « L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza ».

⁽³⁾ Le parole « responsabilità genitoriale » sono state sostituite alla parola « potestà » dall'art. 44¹ lett. a) d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87.

⁽⁴⁾ Le parole «, fino alla maggiore età o all'emancipazione, » sono state inserite dall'art. 44¹ lett. b) d.l.s. n. 154, cit., con la decorrenza indicata sub art. 87.

336 ⁽¹⁾ **Legittimazione ad agire** ⁽²⁾.

[i] I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato ⁽³⁾ o del pubblico ministero [69 c.p.c.] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

[ii] Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero [737 ss. c.p.c.; 38 att.]; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito ⁽⁴⁾.

[iii] In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio [330²] ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

[iv] I genitori ⁽⁶⁾ e il minore sono assistiti da un difensore ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 157 l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 4 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo della rubrica era il seguente: « Procedimento ».

⁽³⁾ Le parole «, del curatore speciale se già nominato » sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 1 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4) Il secondo e il terzo comma sono stati abrogati dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 2 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(5) Comma così sostituito dall'art. 52¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87. Il testo del comma era il seguente: « Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito ».

(6) Le parole « i genitori » sono state sostituite alle parole « Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, » dall'art. 1, comma 4, lett. d), n. 3 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(7) Comma dapprima aggiunto dall'art. 37³ l. 28 marzo 2001, n. 149, e successivamente modificato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato le parole « anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge », che figuravano alla fine del comma. Per la disciplina transitoria con riguardo alle innovazioni apportate dalla l. n. 149, cit., v. art. 1 d.l. 24 aprile 2001, n. 150, conv., con modif., in l. 23 giugno 2001, n. 240, recante « Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni »: « 2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Il suddetto termine, dapprima prorogato al 30 giugno 2003 con analogha disposizione dall'art. 1² d.l. 1^o luglio 2002, n. 126, conv., con modif., in l. 2 agosto 2002, n. 175, e poi differito con successivi decreti-legge, è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2007 dall'art. 1² l. 12 luglio 2006, n. 228.

[336-bis ⁽¹⁾ **Ascolto del minore.**

[I] Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

[II] L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

[III] Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. L'articolo era stato inserito dall'art. 53¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154.

[337-ter ⁽¹⁾ **Provvedimenti riguardo ai figli.**

[I] Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[II] Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare ⁽²⁾. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero ⁽³⁾. [A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.] ⁽⁴⁾

[III] La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

[IV] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[V] L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[VI] Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) Articolo inserito dall'art. 55¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87.

(2) Le parole « , in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare » sono state inserite dall'art. 1, comma 5, lett. a), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3) Le parole « o su richiesta del pubblico ministero » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 5, lett. a), n. 2 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 5, lett. a), n. 3 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

[337-octies] ⁽¹⁾ Poteri del giudice e ascolto del minore.

[I] Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

[II] Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. L'articolo era stato inserito dall'art. 55¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154.

350 Incapacità all'ufficio tutelare.

[I] Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [393, 407; 129 trans.]:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale ⁽¹⁾ (2);
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale ⁽¹⁾ o nella decadenza [330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela (2);
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge (3).

(1) Le parole « responsabilità genitoriale » sono state sostituite alle parole « potestà dei genitori » dall'art. 58¹ d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata sub art. 87.

(2) Numero così modificato dall'art. 146 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

374 ⁽¹⁾ Autorizzazione del giudice tutelare.

[I] Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare [377; 45² att.]:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) riscuotere capitali;
- 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) accettare eredità [471] o rinunciarvi [519], accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
- 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
- 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio [2643^{n. 8}] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto [1171, 1172], di azioni possessorie [1168-1170] o di sfratto [657 ss. c.p.c.] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi [670 ss., 692 ss., 700 ss. c.p.c.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo dell'articolo era il seguente: « Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi ».

[375] ⁽¹⁾ Autorizzazione del tribunale.

[I] Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c.]:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [376];
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

[II] L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [377].]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

376 Vendita di beni.

[i] Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare⁽¹⁾ determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [733 c.p.c.] e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo⁽¹⁾.

[ii] Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [377; 45¹ att.]⁽²⁾

(1) Le parole « il giudice tutelare » sono state sostituite alle parole « il tribunale », e le parole « e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 7, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. c), n. 2 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

394 Capacità dell'emancipato.

[i] L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione [397³].

[ii] Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

[iii] Per gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore [395], è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare [45¹ att.]. [Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare [45² att.]⁽¹⁾.

[iv] Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320 [396; 45¹ att.].

(1) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 8, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

395 Rifiuto del consenso da parte del curatore.

[i] Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto⁽¹⁾.

(1) Le parole « , salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale » che seguivano le parole « compimento dell'atto » sono state soppresse dall'art. 1, comma 8, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

[i] Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore⁽¹⁾.

[ii] L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato⁽²⁾.

[iii] Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [394, 774].

(1) Le parole « se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore » sono state sostituite alle parole « , se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore » dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(2) Le parole « dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato » sono state sostituite alle parole « dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato » dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 2 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.

[i] Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. [I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.]⁽¹⁾

[ii] All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

[iii] Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

[iv] Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

(1) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.

[i] L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [397] soltanto se autorizzato dal giudice tutelare⁽¹⁾ [2198]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un instutore [2203 ss.].

(1) Le parole « soltanto se autorizzato dal giudice tutelare » sono state sostituite alle parole « soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare » dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

1137 ⁽¹⁾ **Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.**

[i] Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

[ii] Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

[iii] L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

[iv] L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I ⁽²⁾ del codice di procedura civile.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15¹ l. 11 dicembre 2012, n. 220. Ai sensi dell'art. 32 l. n. 220, cit., tale disposizione è in vigore dal 18 giugno 2013. Il testo dell'articolo era il seguente: « Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. — Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. — Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti ». V. C. cost. 2 febbraio 1990, n. 49 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 « nella parte in cui non dispone che la sospensione feriale dei termini ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio ».

(2) Le parole « , con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, » sono state soppresse dall'art. 1, comma 11, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

[i] Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [225 ss. trans.; 96² c.p.c.]:

1) le domande di risoluzione dei contratti [1453, 1458²] e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [763, 1447 ss.], le domande di revocazione delle donazioni [800 ss.], nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [2932].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale [216 ss. c.p.c.] della sottoscrizione di scritture private [2702 ss.] in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione [1414 ss.] di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [2901] ⁽¹⁾.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418 ss.] o a far pronunciare l'annullamento [1425 ss.] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [2665].

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445; 227 trans.];

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [227 trans.];

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [554 ss.].

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [227 trans.];

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ⁽²⁾.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [226, 227, 231 trans.].

[11] Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (3) (4).

(1) V. artt. 64 s. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (per la nuova disciplina, v. gli artt. 163 ss. d.l.s. 12 gennaio 2019, n. 14 recante « Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » con l'entrata in vigore di cui all'art. 389 dello stesso d.l.s.).

(2) Numero inserito dall'art. 1, comma 12, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(3) Per una declaratoria di infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di una questione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., v. C. cost. 21 ottobre 2005, n. 394.

(4) Comma aggiunto dall'art. 26³ l. 5 gennaio 1994, n. 25.

2658 Atti da presentare al conservatore.

[1] La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

[11] Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario (1).

(1) Periodo inserito dall'art. 1, comma 12, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione.

[1] Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418 ss.] o a far pronunciare l'annullamento [1425 ss.] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445];

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [554 ss.].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'[articolo 2652](#) per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda (1).

[11] Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (2).

(1) Numero inserito dall'art. 1, comma 13, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(2) Comma aggiunto dall'art. 26³ l. 5 gennaio 1994, n. 25.

38 ⁽¹⁾ [I] Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore ⁽²⁾. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario ⁽³⁾.

[II] Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, ⁽⁴⁾ quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni ⁽⁴⁾ davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ⁽³⁾.

[III] Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. [Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.] ⁽⁵⁾

[IV] Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'**articolo 737 del codice di procedura civile**, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ⁽⁶⁾.

(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 3¹ l. 10 dicembre 2012, n. 219. Ai sensi dell'art. 4¹ l. n. 219, cit., tale disposizione si applica ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. V. anche art. 3² l. n. 219, cit.: « Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. — Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1^a dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1^a dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile ». Ai sensi dell'art. 4² l. n. 219, cit., inoltre, « Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della [suddetta] legge », su menzionato. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 221 l. 19 maggio 1975, n. 151, e poi modificato dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184, era il seguente: « Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile. — Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. — Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

*(2) Le parole « procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore » sono state sostituite alle parole « dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1^a dicembre 1970, n. 898 » dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.*

(3) I commi primo e secondo sono stati così sostituiti all'originario primo comma dall'art. 1, comma 28, l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37 dell'art. 1 l. n. 206, cit., tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il testo del primo comma, come da ultimo modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 era il seguente: « Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317-bis del codice civile ».

*(4) Le parole « per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, » sono state sostituite alle parole « previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile », e le parole « per l'irrogazione delle sanzioni » sono state sostituite alle parole « previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile » dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.*

*(5) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.*

*(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4 d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo del comma era il seguente: « Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».*

[38-bis ⁽¹⁾ [I] Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'**articolo 336-bis**, secondo comma, del codice civile.]

*(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il comma era stato inserito dall'art. 96^{1 lett. d)} d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.*

38-ter ⁽¹⁾ [I] Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o

private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

[ii] Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

[41] ⁽¹⁾ **[i]** I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. L'articolo era stato sostituito dapprima dall'art. 222 l. 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente dall'art. 151 d.l. 19 febbraio 1998, n. 51.

45 **[i]** La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376 ⁽¹⁾, 386, 394 e 395 del codice.

[ii] La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

[iii] Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

(1) Le parole « , secondo comma » sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

47 ⁽¹⁾ **[i]** Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti [343 ss., 414 ss. c.c.], un registro delle curatele dei minori ⁽²⁾, dei minori emancipati e degli inabilitati [48-51; 400 ss., 414 ss. c.c.] ed un registro delle amministrazioni di sostegno [404-413 c.c.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14 l. 9 gennaio 2004, n. 6.

(2) Le parole « dei minori » sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

49 ⁽¹⁾ **[i]** Nel registro delle curatele [47], in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;

b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;

c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;

d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo dell'articolo era il seguente: « Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia la inabilitazione; il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata; il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato; la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione ».

51 ⁽¹⁾ **[i]** Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore ⁽²⁾.

[ii] A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione ⁽³⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 223 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Il testo del comma era il seguente: « Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice ».

(3) V. art. 69 l. 4 maggio 1983, n. 184.

71-quater ⁽¹⁾ **[i]** Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ⁽²⁾, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

[ii] [La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.] ⁽³⁾

[iii] Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ⁽⁴⁾.

[iv] [Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.] ⁽⁵⁾

[v] [La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.] ⁽⁵⁾

[vi] [Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.] ⁽⁵⁾

(1) Articolo inserito dall'art. 25¹ l. 11 dicembre 2012, n. 220. Ai sensi dell'art. 32 l. n. 220, cit., tale disposizione è in vigore dal 18 giugno 2013.

(2) **C. cost.** 6 dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5¹ d.l.s. 4 marzo 2010, n. 28.

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(4) Le parole «secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 » sono state sostituite alle parole « previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice » dall'art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

(5) Quarto, quinto e sesto comma abrogati dall'art. 2, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 149, cit. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149, cit., tale disposizione ha effetto a decorrere dal **30 giugno 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.